

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 553, 1658, 1712 e 1749-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE PIROVANO)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2003

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione
del concetto di ambiente (n. 553)**

**d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, NANIA, ZAPPACOSTA,
BATTAGLIA Antonio e MULAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2001

Modifica all'articolo 9 della Costituzione (n. 1658)

**d'iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, SAMBIN, DE RIGO,
FALCIER, FAVARO, ZORZOLI, ASCIUTTI, DEL PENNINO,
PONZO, BETTAMIO, PESSINA, NOVI, PIANETTA, SCOTTI,
FABBRI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, TAROLLI,
NOCCO e AGOGLIATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002

Modifica all'articolo 9 della Costituzione (n. 1712)

**d'iniziativa del senatore TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI,
DE PETRIS, RIPAMONTI, MARTONE, CARELLA e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2002

Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia
di tutela dell'ambiente (n. 1749)

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2002

INDICE

Relazione	Pag.	4
Disegni di legge		
– testo unificato proposto dalla Commissione	»	5
– n. 553, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri	»	6
– n. 1658, d’iniziativa dei senatori Manfredi ed altri	»	7
– n. 1712, d’iniziativa dei senatori Turroni ed altri	»	8
– n. 1749, d’iniziativa del senatore Cutrufo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Consapevoli del fatto che le risorse naturali sono limitate e fragili, tutti ormai sono sensibili all'esigenza di tutelare l'ambiente in modo più incisivo anche sul piano giuridico e politico-legislativo. L'espressione più rilevante di tale tendenza si è manifestata, nell'ordinamento italiano, con la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, cui hanno fatto seguito altri provvedimenti legislativi in base ai quali l'ambiente è considerato in maniera unitaria, nel senso di un coordinamento delle competenze delle varie amministrazioni, statali e locali. Né va sottovalutata, anche a tale riguardo, la cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 28 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), che obbligava le Regioni a dotarsi di piani urbanistici e territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali.

Inoltre, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno più volte considerato l'ambiente come bene collettivo, da tutelare e proteggere in tutte le sue espressioni, così che ogni uomo ha un diritto fondamentale alla salute e quindi anche il diritto a un ambiente salubre. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre considerato l'ambiente come bene giuridico unitario.

In dottrina, secondo alcuni autori è possibile una ricostruzione unitaria del concetto di ambiente, ma altri negano la sua qualificazione di bene giuridico, in quanto mancherebbero i requisiti, ritenuti fondamentali, dell'utilità e della posizione soggettiva attribuita al singolo per il suo godimento; altri ancora, pur non attribuendo una importanza determinante a tali requisiti, ritengono che non esista una nozione di ambiente con autonomo rilievo giuridico, data la mancanza di espliciti riferimenti costituzionali.

Nella Costituzione manca un riferimento specifico e diretto all'ambiente, mentre varie disposizioni, in particolare gli articoli 9 e 32, ne postulano la tutela sia pure in forma indiretta.

Nondimeno, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è ormai positivamente considerata quale materia di legislazione deferita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s). L'integrazione costituzionale proposta con i disegni di legge in esame rappresenta dunque il compimento di un cammino giurisprudenziale, dottrinale e anche legislativo nel quale il diritto alla tutela dell'ambiente assume sempre maggiore importanza, motivata dall'esigenza di conservare le risorse naturali, sia pure in un contesto di sviluppo industriale e tecnologico.

I disegni di legge, convergenti nella finalità di integrare le disposizioni della prima parte della Costituzione includendovi una esplicita considerazione per la tutela dell'ambiente, si distinguono per il diverso grado di estensione delle integrazioni proposte: la Commissione ha convenuto sull'opportunità di adottare una soluzione normativa essenziale, minima, conforme alla fisionomia della prima parte della Costituzione e in particolare dell'articolo 9, collocato tra i principi fondamentali. Particolarmente in quella sede, infatti, è preferibile mantenere la concisione propria del testo costituzionale, senza indulgere in specificazioni e qualificazioni certamente coerenti ma incongrue alla natura di principio della disposizione in cui si inserisce il riferimento alla tutela dell'ambiente naturale.

PIROVANO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica all'articolo 9 della Costituzione
con l'introduzione del concetto di ambiente**

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

DISEGNO DI LEGGE N. 553

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente naturale in tutte le sue forme, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

DISEGNO DI LEGGE N. 1658

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFREDI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente, per la difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita e conserva e valorizza le risorse e il patrimonio naturale, storico e artistico della Nazione».

DISEGNO DI LEGGE N. 1712

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TURRONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, il paesaggio e l'ambiente come diritto fondamentale della persona e

come patrimonio della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Garantisce la gestione responsabile e sostenibile dell'ambiente, un elevato livello di salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio nonché la preservazione della biodiversità e di tutte le specie animali e vegetali presenti nei diversi ecosistemi naturali.

La tutela dell'ambiente è fondata sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente».

DISEGNO DI LEGGE N. 1749

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUTRUFO

Art. 1.

1. L'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente quale diritto fondamentale della persona umana nonché patrimonio dell'umanità.

La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio ambientale, storico e artistico della Nazione.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica quale funzione sociale».

Art. 2.

1. All'articolo 32 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto alla salute attraverso norme che proteggano l'ambiente e garantiscano la salubrità dell'aria, dell'acqua e del suolo, beni indispensabili per la vita della persona umana e per quella di tutti gli esseri viventi».

